

# UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE

## BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016

### Relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa al bilancio consolidato

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all' Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

#### 1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*, così come modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*, approvato nell'agosto 2014.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:

- ✕ gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- ✕ gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica facente capo all'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, di seguito *“Gruppo Unione”* è composto come segue, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.11.2017:

#### SOCIETA' CONTROLLATE:

- Nessuna

#### SOCIETA' E CONSORZI PARTECIPATI MA NON CONTROLLATI

- CIS (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali): quota Unione 39,30%

Le motivazioni in funzione delle quali il profilo del Gruppo Unione è stato definito come sopra esposto sono analiticamente dettagliate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 21.11.2017 alla quale si rimanda.

Per quanto concerne i criteri di valutazione applicati (anche con riferimento alle modalità e alle procedure di consolidamento) occorre precisare quanto segue:

- I criteri di valutazione adottati sono quelli specificamente previsti dalla normativa e dai principi contabili per gli enti locali, con espresso rimando alla normativa civilistica in materia e ai principi contabili applicabili per le società (in particolare Principi Contabili OIC);
- Peraltro, tenuto comunque conto:
  - Della natura “derivata” del bilancio “civilistico” degli enti locali rispetto al sistema di contabilità finanziaria;
  - Della significativa e sostanziale differenza fra gli schemi di bilancio “civilistico” per l’ente locale, dello schema di bilancio ex DM 24/4/1995 per i Consorzi e dello schema di bilancio ex art. 2424 e 2425 del Codice Civile per le società, che riflettono comunque differenze importanti ed ineliminabili fra le diverse tipologie di soggetti (si pensi ad esempio al diverso regime applicabile alle poste del patrimonio netto);
  - Del fatto che l’esercizio 2016 costituisce il primo esercizio di applicazione del nuovo bilancio “civilistico” per l’ente locale e del “bilancio consolidato” del Gruppo Amministrazione Pubblica e quindi, necessariamente, non deriva da un’impostazione contabile unitaria per tutte le entità facenti parte del Gruppo a partire dall’1/1/2016, ma da operazioni di complessa riconciliazione di partite derivanti da sistemi contabili diversi nella loro impostazione di base e ricavabili spesso solo dai bilanci consuntivi dei soggetti inseriti nel Gruppo approvati sostanzialmente a ridosso della scadenza prevista per il bilancio consolidato;
  - Della diversa funzione verso i terzi attribuita al “bilancio civilistico” e al “bilancio consolidato” dell’Ente Locale rispetto a quella attribuita dalla legge al “bilancio civilistico” e al “bilancio consolidato” di una società di capitali o di un’Azienda Speciale;
- Le procedure di consolidamento sono state svolte con la massima attenzione, ma con la consapevolezza di una necessaria ed inevitabile scelta fra il grado di dettaglio dell’informazione di base e i costi e la complessità del reperimento della medesima, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto.
- Per quanto concerne la procedura di consolidamento sono state seguite le indicazioni espresse nel principio contabile citato, come commentate dalla prevalente dottrina che si è occupata del tema, pur nell’incertezza derivante dal carattere sostanzialmente ancora “sperimentale” del percorso di introduzione della contabilità economico-patrimoniale nell’ente locale e, di riflesso, del bilancio consolidato.
- Inoltre, l’adozione del principio contabile mediante uno strumento avente forza di legge rende complesso il legame (pur esistente e citato nel principio contabile medesimo) con il corpus dei principi contabile vigenti per i bilanci civilistici “ordinari”, che sono in continua evoluzione, e ai quali è comunque necessario attenersi, specialmente nel momento in cui si procede ad “aggregare” entità aventi natura giuridica diversa; ne è prova ad esempio il fatto che gli schemi di bilancio per le società sono radicalmente mutati nel 2016 (con l’eliminazione ad esempio della “parte straordinaria” del conto economico, mentre lo schema di bilancio per l’Ente Locale la ricomprende ancora), così come sono significativamente mutati alcuni criteri previsti dall’art. 2426 del Codice Civile per la redazione dei bilanci.

Dato conto della ineliminabile complessità, anche teorica, dell’operazione, alla quale si aggiunge la complessità strettamente operativa derivante dalla novità della tematica e dalle tempistiche ristrette, si può passare alla definizione dei metodi di consolidamento da utilizzare, che sono i seguenti:

**PER LE SOCIETÀ ED ENTI INSERITI NEL GRUPPO MA NON CONTROLLATI:**

- La normale prassi professionale (definita in base ai principi contabili di riferimento) prevede l’inclusione nell’area di consolidamento dei solo soggetti “controllati” (cioè, in buona sostanza, dei soggetti per i quali l’Ente abbia la maggioranza dei diritti di voto in assemblea

ordinaria), per i quali si applica pacificamente il metodo del consolidamento integrale; per quanto riguarda invece le altre partecipazioni “significative” (ma non di controllo), le stesse non entrano a far parte dell’area di consolidamento, ma si procede alla loro valutazione applicando il metodo del “patrimonio netto”.

- L’inserimento di soggetti “non controllati” nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come previsto dallo specifico principio contabile per il bilancio consolidato dell’Ente rappresenta una particolarità significativa, da ricondurre, ragionevolmente e con una lettura del principio anche attraverso le definizioni (temporalmente successive allo stesso) del D.Lgs. 175/2016 in relazione alla diversità della fattispecie del “controllo societario” rispetto al “controllo analogo” necessario per gli affidamenti “in house” (si tratta di due fattispecie significativamente diverse, potendo esistere un “controllo analogo” esercitato congiuntamente da più amministrazioni locali anche in assenza di uno specifico patto parasociale, mentre il “controllo societario” nel senso del D.Lgs. 175/2016, in assenza di maggioranza dei voti, richiede necessariamente un patto parasociale attraverso il quale più soggetti “condividano” il controllo obbligandosi a votare allo stesso modo su aspetti strategici della gestione societaria).
- Tale importante differenziazione (come sopra evidenziato, temporalmente successiva all’emanazione del principio contabile) fra le diverse tipologie di “controllo” rende necessario un riesame puntuale del disposto del principio contabile “consolidato” sul punto e un confronto con quanto previsto dal vigente principio contabile OIC (al quale viene fatto specifico rimando)
- In particolare, il principio contabile OIC 17 (Dicembre 2016, quindi successivo al principio contabile “consolidato enti locali”) prevede, per quanto concerne il metodo del consolidamento c.d. “proporzionale” (che sarebbe quello previsto per le partecipazioni “non di controllo” dal “principio contabile consolidato ente locale”), quanto segue (al punto 114):
- L’articolo 37, D.Lgs. 127/91 prevede che, qualora un’impresa inclusa nell’area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l’impresa partecipata, detta anche joint venture, possa essere inclusa nell’area di consolidamento secondo il metodo di consolidamento proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall’impresa partecipante.
- Quindi, il metodo di consolidamento “proporzionale” viene limitato dal vigente principio contabile OIC 17 a quelle imprese nelle quali l’Ente detenga il controllo...”...congiuntamente con terzi soci ed in base ad accordi con essi...” e comunque solo come possibilità e non come obbligo, rimanendo il principio base per il trattamento delle partecipazioni non di controllo ma rilevanti il metodo del patrimonio netto.

Pertanto, la lettura congiunta dei due principi contabili (tenuto appunto conto dell’intervenuta evoluzione normativa sulla tematica – si veda al proposito l’art. 2 del D.Lgs. 175/2016), non può che condurre alla seguente modalità operativa:

- il metodo del “consolidamento proporzionale” può applicarsi solo nel caso in cui l’Ente, pur in presenza di una partecipazione di per sé non maggioritaria, detenga il controllo “congiuntamente con terzi soci e ed in base ad accordi con essi”; quindi, in buona sostanza, nel caso di controllo condiviso attraverso un patto parasociale;
- Qualora tale situazione non sussista è necessario applicare l’ordinario metodo del “patrimonio netto” per la valutazione delle partecipazioni rilevanti ma non di controllo;

In base all'analisi effettuata, le partecipazioni in CIS, non consentono all'Unione dei Comuni l'esercizio del controllo singolo e non sussistono "accordi con terzi soci" in funzione dei quali il controllo venga condiviso; pertanto si è ritenuto di applicare alla valutazione delle citate partecipazioni il metodo cosiddetto del "patrimonio netto" previsto espressamente dall'OIC 17 (Punti da 150 in poi).

Peraltro, anche la rappresentazione contabile - a scopo informativo - per il Gruppo Unione delle situazioni gestionali e dei rapporti inerenti il citato soggetto (CIS) pare migliore nella configurazione con il metodo del "patrimonio netto" che in quella del "metodo proporzionale", in sintesi:

- Con il metodo del "patrimonio netto" viene sinteticamente recepito ed allineato mediante opportune variazioni di consolidamento il valore della partecipazione rispetto al valore del patrimonio netto della partecipata, senza alcuna modifica nelle singole voci dell'attivo, del passivo e del conto economico.
- Tale fattispecie evidenzia meglio la natura del rapporto giuridico-economico esistente fra l'Unione e tale soggetto, rispetto al quale l'Unione è sostanzialmente un acquirente (ancorché qualificato dalla detenzione di una partecipazione significativa) di servizi (di natura ambientale e/o socio assistenziale); ma i soggetti di cui trattasi operano con un'organizzazione del tutto autonoma e non "compenetrata" nel sistema organizzativo dell'Unione.
- Quindi la voce di costo attualmente presente nel bilancio dell'Unione quale "acquisto di servizi" e/o "trasferimento" (da CIS) risulta significativa ed importante: viene evidenziata da un lato la spesa dell'Unione per servizi sociali, nel suo complesso e dall'altro la modalità di reperimento delle risorse finanziarie per sostenerla, fra i ricavi.
- L'applicazione del "metodo proporzionale" determinerebbe invece il venir meno di tale unitarietà di informazione e lo "spacchettamento" del costo nelle sue singole componenti (acquisti, servizi, personale, ecc..) che andrebbero a sommarsi alle singole componenti del bilancio comunale.

Si è quindi ritenuto che l'applicazione del metodo del patrimonio netto, oltre che più aderente al disposto dei vigenti principi contabili "comparati" sia anche migliore dal punto di vista dell'informazione rispetto alla concreta situazione del Gruppo Unione.

### **La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento**

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 "Il Bilancio Consolidato", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la determinazione dell'ammontare della differenza iniziale da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello

impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato dell'Unione, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Negli esercizi successivi al primo, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili all'aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le variazioni e differenze generatesi in date successive a seguito dei risultati economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato dell'Unione al 31/12/2016, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento pari a 206.767,18. Tale differenza è attribuibile al consolidamento della partecipazione nel CIS, la cui quota non è iscritta nell'attivo patrimoniale dell'Unione.

Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al 31/12/2016.

Organismo partecipato	Capogruppo diretta	% di partecipazion e della proprietaria	% di partecipazion e dell'Unione	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolidament o	Valore partecipazione al 31/12/2016 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2016 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolidamento
CIS	Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese	39,30%	39,30%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	39,30%	-	206.767,18	206.767,18

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

### IMMOBILIZZAZIONI

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 2.469.635,87 l'importo consolidato è pari ad euro 2.615.591,62; la differenza di euro 145.955,75 è sostanzialmente dovuta a:

- Incremento valore diritti di brevetto e opere dell'ingegno + 9.945,91
- Incremento valore immobilizzazioni materiali + 136.009,84

TOTALE + 145.955,75

### CIRCOLANTE

L'importo risultante dal bilancio consolidato è pari ad euro 6.737.441,92.

#### **RATEI E RISCONTI ATTIVI**

L'importo risultante dal bilancio consolidato è pari ad euro 0,00.

#### **PATRIMONIO NETTO**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 333.102,03; l'importo consolidato è pari ad euro 682.638,43; la differenza di euro 349.536,40 è dovuta al maggior valore delle partecipazioni valutate a patrimonio netto, per euro 349.536,40.

#### **FONDI PER RISCHI ED ONERI**

La voce risultante dal bilancio dell'Unione è pari a 0,00 mentre a seguito del consolidamento risulta di euro 849.346,97.

#### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

La voce è invariata rispetto al bilancio dell'Unione ed è pari a 0,00.

#### **DEBITI**

La voce risultante dal bilancio dell'Unione è pari a 6.165.323,02 mentre a seguito del consolidamento risulta di euro 7.647.602,29.

#### **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 161.554,02; l'importo consolidato è pari ad euro 173.445,85.

### **CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

#### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 2.110.620,79.

L'importo del bilancio consolidato è confermato, avendo adottato come criterio di consolidamento "il metodo proporzionale".

#### **COSTI DELLA PRODUZIONE**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 2.110.620,79.

L'importo del bilancio consolidato è pari ad € 7.668.581,54.

#### **DIFFERENZA (A- B)**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro + 244.197,24.

L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro 338.759,80.

#### **TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro -79.042,76.

L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro -90.763,09.

#### **TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 0,00;

L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro 39.592,49.

#### **RISULTATO ANTE IMPOSTE**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 165.154,48.  
L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro 287.589,20.

### **IMPOSTE**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 3.000,00 ed è pari alla voce IRAP versata.  
L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro 75.949,50.

### **RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO**

L'importo risultante dal bilancio della controllante ammonta ad euro 162.154,48;  
L'importo del bilancio consolidato è pari ad euro 211.639,70.

### **ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Non si rilevano crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

SI RIMANDA ALLA LETTURA *della relazione allegata al rendiconto di gestione dell'Unione per la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;*

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

- Gli oneri nel rendiconto del bilancio dell'Unione sono riferiti a mutui in ammortamento.
- Gli oneri in capo ai consorzi oggetto di consolidamento sono derivanti da interessi passivi per rate mutui in ammortamento.

cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

- Compenso Amministratori dell'Unione è pari ad euro 0,00
- Compenso Revisore dei Conti dell'Unione € 7.800,00
- Per CIS il Consiglio di Amministrazione non percepisce emolumenti.
- Compensi collegio dei revisori del CIS € 14.460,00

L'Unione e il Consorzio oggetto del consolidamento non hanno in corso strumenti finanziari derivati.

Ciriè, 22/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
BIANCO dott. Simone